

Publicazione all'albo

dal 15-01-2020 al _____

L'incaricato G. O. P.



REGIONE SICILIANA ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA Palermo

Delibera n° 02 del 09 gennaio 2020

Oggetto: Autorizzazione all'espletamento della gara di Tesoreria per il triennio 2020/2022 e approvazione schema di convenzione .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 562/Serv.1°/SG del 14 agosto 2019, trasmesso con nota Prot. n. 34404/A6 del 14 agosto 2019, assunto al Prot. 6361 del 14 agosto 2019, della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia del Dott. Giovanni Natalino Sutera;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 22/02/2019 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021" pubblicato sul suppl. ord. N. 12 alla GURS (Parte I) n. 9 del 26-02-2019, e successiva proroga dell'esercizio provvisorio;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 26 del 20/12/2019 di riapprovazione bilancio di previsione anno 2019 e bilancio pluriennale 2019, 2020 e 2021, trasmesso in data 23/12/2019 con prot. 12150 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;
- VISTA** la nota prot. 64397 del 23/12/2019 assunta al prot. 12176 del 23/12/2019 dell'ISZS con la quale L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per il mese di dicembre 2019;
- VISTA** la L.R. 08 Luglio 1977 n° 47 e s.m.i;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27.2.2003, n.97 che con l'art.95 ha abrogato il precedente regolamento di contabilità degli enti pubblici;
- VISTA** la Legge Regionale 22.12.2005, n.19 che al comma 4 dell'art.18 ha recepito nella Regione Siciliana il D.P.R. 97/2003;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 29.5.2006, n.729;
- VISTA** Delibera n° 69 del 11/11/2009 con la è stata approvata la convenzione con il Banco di Sicilia, oggi UNICREDIT S.p.a, per il servizio di Tesoreria dell'ISZS, composta da n. 38 artt., con validità anni 5(cinque) a decorrere dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2014;
- VISTA** le proroga del servizio con scadenza al 31/03/2020;

- CONSIDERATO** che necessita attivare le procedure amministrative per addvenire ad un nuovo affidamento del servizio;
- RILEVATO** che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata sino al 31/12/2020, considerato che l'ISZSicilia è in gestione provvisoria;
- VISTO** l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico economico economico che regolano il servizio;
- TENUTO CONTO** che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del Servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere ai principi ed alle procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art.20, comma 3, della Legge Regionale n°19/2005;

DELIBERA

in conformità alle premessa:

- **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria a far data dal 01/04/2020 al 31/12/2020;
- **Di dar corso** all'iter per l'affidamento del servizio de quo secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti di gara che saranno successivamente approvati con la determinane a contrarre;
- **Di autorizzare** il Direttore dell'ISZS all'approvazione dello schema della lettera di invito e del bando di gara, nonché all'affidamento del servizio a seguito di espletamento della gara;
- **Di trasmettere** la presente delibera per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Visto il parere favorevole ex art.20,
comma 3, L.R n°19/2005;

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Console

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Natalino Sutera)

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo

C.F. 00122000821

Servizio di Tesoreria

Periodo 2020-2022

CIG Z322B7AA22

In esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n°02 del 09/01/2020

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 2020-2022**

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di in Palermo, nella sede di Via Roccazzo n. 85

TRA

Il Dott. nato/a il, domiciliato per la carica di Commissario Straordinario/ad Acta presso la sede dell'ISZS, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ISZS (di seguito Ente), codice fiscale n. 00122000821

E

Il Dott. nato/a il, in qualità di legale rappresentante della Banca di, con sede in via, cod. fiscale e Partita I.V.A. (di seguito Tesoriere)

PREMESSO

- che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica modificato, secondo le disposizioni contenute all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997;
- che con delibera del Commissario Straordinario/ad Acta n. del è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 2020-2022;
- che con delibera del Commissario Straordinario/ad Acta n. Del è stata indetta la procedura di affidamento del servizio in oggetto, codice CIG
- che con determinazione del Commissario Straordinario/ad Acta n. del Preso atto dei verbali di gara, è stato aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto all'istituto bancario sopra specificato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento e durata del servizio

1. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite dalla presente convenzione, dalle norme di leggi vigenti in materia, dalle norme in materia dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
2. Il servizio è svolto dal Tesoriere, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario di sportello in vigore presso la filiale stessa.
3. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, e comunque il più adiacente possibile alla sede dell'Ente, previa comunicazione all'Ente, nel caso in cui il Tesoriere desse corso a una riorganizzazione e ristrutturazione della propria rete di sportelli.
4. La presente convenzione avrà durata di anni tre dal 2020 al 2022.
5. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere. Esclusivamente per detto periodo limitato di proroga, e ove risulti già bandita nuova gara per l'affidamento del servizio ma ancora non esperita, rimarranno valide le condizioni tutte già previste dalla presente convenzione. In caso di durata maggiore della proroga e comunque in mancanza di indicazione di nuova gara da parte dell'Ente e/o in presenza di esiti negativi della stessa, l'Ente e il Tesoriere potranno concordare l'applicazione di nuove condizioni economiche rispetto a quelle previste dalla presente convenzione. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l'eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.
6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto di quanto previsto dal D.L. 201/2011, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso e atti ad assicurare, in un'ottica di dematerializzazione, il superamento della gestione degli ordinativi (mandati/reversali) cartacei. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere. L'Ente, tuttavia, si impegna entro il 30 giugno 201__ a trasmettere i flussi in via telematica e mediante l'utilizzo di firma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale) e del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria.

7. Il servizio di Tesoreria e cassa dovrà essere effettuato con l'utilizzo di ordinativo informatico con firma digitale e collegamento telematico diretto con i Servizi Finanziari dell'Ente. Il costo del collegamento telematico, la gestione informatizzata degli ordinativi informatici con firma digitale, l'archiviazione e conservazione sostitutiva degli ordinativi elettronici sono a totale carico del Tesoriere. Tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno essere effettuati in ottemperanza ai dettami della rilevazione SIOPE + (PLUS), di cui all'art.1, comma 533, della legge 11/12/2016 e ai decreti del MEF 14/06/2017 e 25/09/2017, secondo lo standard OPI, attraverso il modo dei pagamenti e incassi SIOPE+.
8. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per non più di una volta ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 18.
2. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
3. L'Ente si riserva la possibilità di aprire presso il Tesoriere conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle spese economali. A tali conti correnti bancari si applicano, per quanto compatibili, tutte le condizioni previste dalla presente convenzione per il conto di tesoreria.
4. Poiché nell'anno 2016 è entrato in vigore il regime dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, il Tesoriere ha l'obbligo di adeguare il servizio e il proprio sistema informativo alle specifiche richieste dal nuovo ordinamento contabile regionale. Inoltre, il Tesoriere dovrà ottemperare ai dettami della rilevazione SIOPE + (PLUS), di cui all'art.1, comma 533, della legge 11/12/2016 e ai decreti del MEF 14/06/2017 e 25/09/2017.
5. Tutti i servizi informatici offerti dal Tesoriere devono garantire il pieno supporto della firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia ed essere pienamente compatibili con i dispositivi di firma in uso presso l'Ente. Il Tesoriere deve garantire:

- l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), senza alcun costo per l'Ente. La conservazione avviene presso un soggetto, accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale. L'Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio l'archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per l'Ente;
 - la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria dell'Ente garantendo il passaggio dall'attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell'Ente;
 - la formazione al personale dell'Ente per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell'Ente.
6. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti a insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dello stesso.
 7. Tutti gli oneri (tecnici, finanziari e formativi) necessari per il soddisfacimento dei requisiti suddetti, salvo se diversamente specificato, sono a carico del Tesoriere.
 8. Il contesto nel quale si inserisce la presente convenzione è quello previsto dall'art. 35 comma 8 del D. L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha previsto che il regime di tesoreria unica "mista" disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 n. 279 è sospeso e che nello stesso periodo agli enti ed organismi pubblici soggetti a tale regime si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di applicazione. Nel caso in cui la sospensione del sistema di tesoreria unica "mista" di cui al citato art. 7 venisse ulteriormente prorogato dal Legislatore, rispetto alla scadenza fissata dall'art. 1, comma 395, della legge 190/2014, le parti di comune accordo potranno procedere a rinegoziare le condizioni della presente convenzione. In caso di mancato accordo tra le parti, le stesse parti potranno esercitare la facoltà di recesso per mutuo consenso. In tal caso, il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara di evidenza pubblica per

l'individuazione del nuovo Tesoriere, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della presente convenzione. L'Ente si impegna ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento della gara.

Art. 3 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, a eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti nei termini previsti dalla legge e in ogni caso in termini compatibili con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.

Art. 4 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi d'incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di economato dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri d'individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi d'incasso devono contenere:
 - La denominazione dell'Ente;
 - L'indicazione del debitore;
 - L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - La causale del versamento;
 - L'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
 - La codifica di bilancio;
 - Gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
 - Il numero progressivo;
 - L'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - L'indicazione delle codifiche SIOPE + (PLUS);
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

- L'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In caso di mancata annotazioni, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;
 - L'indicazione se la somma deve affluire nella contabilità speciale o essere accreditata presso il Tesoriere (nel caso di ritorno al regime previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997); qualora tale annotazione sia mancante, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale; nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni, derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'Ente.
5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
 6. Il Tesoriere tiene contabilmente distinte le entrate vincolate dalle entrate non affette da vincolo. Il Tesoriere, inoltre, assicura la gestione unitaria delle somme vincolate attraverso un unico sottoconto di evidenza destinato ad accogliere tutte le somme di natura vincolata a qualsiasi titolo riconducibile.
 7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro 60 giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
 8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso del flusso telematico provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 7, i corrispondenti ordinativi di copertura.
 9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, i prelevamenti dai conti medesimi sono disposti esclusivamente dall'Ente, entro la scadenza prevista dalle leggi, decreti e circolari che regolano il sistema di tesoreria unica, mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di

assegno postale e accredita all'ente l'importo al lordo delle commissioni di prelevamento. Onde agevolare la gestione dei conti correnti postali, l'Ente si impegna ad attivare in favore del Tesoriere la visura on-line dell'estratto conto banco posta dei conti correnti postali intestati all'Ente, in modo da poter consentire all'occorrenza, sempre previa emissione dell'ordinativo di riscossione, al Tesoriere di prelevare le somme senza attendere l'arrivo dell'estratto conto tramite posta ordinaria. L'Ente valuterà anche la possibilità di adoperarsi presso Poste Italiane SpA per abilitare il Tesoriere a effettuare i bonifici on-line.

10. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio d'apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti per mezzo d'assegni di conto corrente bancario e postale.
12. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto d'eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
13. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
14. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, può attivare, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio RID (SDD), il servizio MAV, il servizio POS. Per l'attivazione di tali servizi e per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di PEC.
15. Gli incassi attuali mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versati sul conto di tesoreria non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

Art. 5 – Pagamenti.

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni, in conformità ai vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici.

3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento devono contenere:
 - La denominazione dell'Ente;
 - La data di emissione;
 - L'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
 - La codifica di bilancio;
 - L'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - L'ammontare della somma da pagare, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
 - La causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
 - Le eventuali modalità agevolative di pagamento prescelto dal beneficiario con i relativi estremi;
 - Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - Gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE+ (PLUS);
 - L'indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - L'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di bilancio di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio ovvero l'eventuale indicazione "gestione provvisoria". Oltre agli elementi di cui sopra, i mandati di

pagamento devono contenere l'espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e di pignoramenti, nonché se necessario, la data entro la quale il pagamento deve essere effettuato;

- Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato dovrà espressamente contenere l'ammontare della somma lorda e netta da pagare.

6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni d'utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile, e comunque entro 30 giorni e entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento; devono, altresì, riportare l'annotazione : "a copertura del sospeso n. _____", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

8. Salvo quanto indicato al precedente comma 5, terz'ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa, per quanto attiene alla competenza, i mandati non possono essere pagati per un importo pari alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione debitamente esecutive e riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il Tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE.

9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere, il quale procede alla loro restituzione all'Ente e devono essere restituiti all'Ente emittente nel più breve tempo possibile.

10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata a richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi o in conto "sospesi". Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo alla presenza della relativa annotazione sul mandato.
12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un indicazione specifica è il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto del limite di 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 1, comma 12, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 o mediante l'utilizzo d'altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:

- a) Accredito in conto corrente bancario intestato al creditore,
 - b) Accredito in conto corrente postale intestato al creditore;
 - c) Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, nel rispetto del limite di legge di 1.000,00 euro da inviare al domicilio dello stesso con posta ordinaria con spese a carico del beneficiario;
 - d) Accredito su carte prepagate dotate di IBAN;
 - e) Altre modalità previste dalla normativa vigente.
13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.
 14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto d'individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

15. Il Tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31/12, commutandoli d'ufficio in assegni circolari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
16. L'ente s'impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 21/12, a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione d'ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattener dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione e alla mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese sia di quelli netti pagati. Non sono, invece, dovute commissioni per gli accrediti degli stipendi dei dipendenti nonché delle indennità degli amministratori, anche quando effettuati presso altri istituti di credito.
18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "pagato". In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
19. Per richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
20. Per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità gli amministratori, revisori e ai collaboratori coordinati, l'esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il 27 di ogni mese (salvo il mese di dicembre che viene anticipata al giorno 20 o diversa data comunicata dall'ente). Nel caso in cui tale data coincida con il giorno di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, se coincide con un giorno festivo sarà posticipato al giorno successivo. Il pagamento delle retribuzioni sopra dette verrà effettuato dal Tesoriere applicando valuta compensata Banca beneficiario, su qualsiasi Istituto bancario o postale, senza oneri a carico dei beneficiari o dell'Ente.
21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente s'impegna, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della

prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi.

Il Tesoriere non darà corso al pagamento dei mandati per stipendi qualora e fino a quando non fossero trasmessi quelli per il pagamento degli oneri previdenziali.

22. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari e a tal fine vi provvede accantonando preferibilmente ogni mese una quota pari a 1/6 delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre, in mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti, il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

Le delegazioni di pagamento in ogni caso sono accettate dal Tesoriere senza obbligo di "riscosso per non riscosso" e pertanto resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non siano addebitabili al Tesoriere (per esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, c. 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

23. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art.44 della L. n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore degli enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria regionale, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere il ____ giorno di scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il _____ mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di _____ intestatario della contabilità n. _____ presso la medesima sezione di tesoreria regionale". Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

24. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta e attivata nelle forme di legge.

Art. 6 – Criteri utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti

1. L'articolo 35, commi 8-13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e s.m.i., ha ripristinato fino al 31 dicembre 2017 il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che era stato modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge n. 279/1997 così come modificati dalla legge n. 133/2008.
2. Sono escluse dal regime di tesoreria unica le disponibilità che l'ente locale detiene presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi.
3. Le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie (con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati a cui è stato posto il vincolo di destinazione), devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1.
4. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
 - L'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite; in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente.
 - In assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme vincolate secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo articolo 14.
5. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.

Art. 7 – Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere, accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta di cui una vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta dell'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle

persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

- L'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio la gestione provvisoria, utilizzando lo schema standard ARCONET "elenco dei residui presunti". Tale schema deve essere utilizzato dall'Ente per la comunicazione dei residui definitivi in caso di approvazione del rendiconto nel corso dell'esercizio provvisorio;
- Il bilancio provvisorio con l'indicazione dell'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato;
- L'aggiornamento degli stanziamenti in vigenza di esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono comunicati al Tesoriere utilizzando lo schema di cui all'allegato 8/3 al D.Lgs. 118/2011;
- Il bilancio di previsione conforme allo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e gli estremi della delibera d'approvazione e della sua esecutività;
- Le delibere di variazione di bilancio e di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate queste ultime entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Le variazioni di bilancio e le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate al Tesoriere utilizzando comunicazioni conformi agli appositi schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011:
"Dati per variazione di bilancio esercizio finanziario" di cui all'allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011;
"Delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato" di cui all'allegato 8/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- Le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento;

- Qualsiasi altro atto o documento indicato dalla normativa sulla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. L'Ente si obbliga, inoltre, a trasmettere nel corso dell'esercizio finanziario la seguente documentazione: conto consuntivo con gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; l'eventuale delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; l'attestazione del rispetto del limite di indebitamento; l'attestazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno precedente, nonché qualunque altra informazione e/o dati richiesti dal Tesoriere che verranno da questi utilizzati a propri fini interni.

Art. 8 – Servizio di internet banking

Dal momento stesso dell'inizio del servizio di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, un servizio di internet banking tramite il quale in modalità "on-line", l'Ente possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici on-line, con collegamento diretto e a rete tra l'Istituto e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home-banking – tesoreria online – con la possibilità di richiesta di registrazione c.d. inquiry online per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. Tali procedure garantiscono all'Istituto, lo scarico giornaliero del giornale di cassa, dei provvisori di entrata e di uscita, la visione degli ordini di incasso e dei mandati estinti e delle movimentazioni soggette a copertura.

Art. 9 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere.

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica di cassa.
2. Il Tesoriere dovrà rendere accessibile in linea, secondo le modalità previste dal precedente art.4 il documento di cassa (c.d. giornaliera) da cui risultino:
 - Gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere.
 - Le riscossioni effettuate senza ordinativo.
 - Gli ordinativi di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordinativi estinti e quelli da pagare.
 - I pagamenti effettuati senza mandato.

- La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi liberi e vincolati alla medesima data.
 - La giacenza di cassa presso la tesoreria risultante sulla contabilità speciale.
 - L'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno.
3. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 – Verifiche e ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno il Tesoriere deve all'uopo esibire a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi, d'intesa con il Tesoriere per quanto riguarda il giorno e l'ora, possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 11 – Firme autorizzate

1. L'Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 12 – Anticipazioni di Tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione del C.d.A., di norma all'inizio dell'esercizio è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente (**art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729**). L'utilizzo dell'anticipazione,

regolata nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente, avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea insufficienza del conto di tesoreria, delle contabilità speciali, assenza degli estremi di cui al successivo art. 14.

2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri e alle modalità prescritte dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. in ottemperanza a tale principio è obbligatorio per l'Ente regolarizzare, emettendo i relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il Tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo e al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente risulta ancora regolarizzata.
4. Nel caso di utilizzo delle anticipazioni di cassa, l'Ente è obbligato a chiuderle entro l'esercizio finanziario in conformità a quanto disposto dal citato par. 326 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/ al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna a estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente può sospendere fino al 31/12 successivo alla data di detta dichiarazione l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo quando si presenti concretamente il rischio di inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

7. Nel caso in cui per qualsivoglia causa o ragione l'anticipazione di tesoreria concessa non venisse estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, resta salva la facoltà del Tesoriere di limitare, anche temporaneamente, la concessione dell'anticipazione per gli esercizi successivi in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – in esso compreso l'importo per i vincoli riguardanti fondi a specifica destinazione non ricostituiti - e il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.

Art. 13– Garanzia Fidejussoria

Il Tesoriere, a fronte d'obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14– Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, autorizzare il Tesoriere all'utilizzo delle somme vincolate, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. Il Tesoriere uniformandosi ai criteri e alle modalità gestionali fissate dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria par. 10.2 e 10.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento delle spese correnti disposte dall'Ente. L'utilizzo delle risorse vincolate ed il loro reintegro con i primi incassi liberi da vincoli determinano la formazione di carte contabili di entrata e di spesa che il Tesoriere trasmette al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori previsti a tal fine.
3. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non può essere automaticamente disposto dal Tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti. In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre del trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di

gestione di tesoreria il Tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente.

4. A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente deve emettere gli ordinativi d'incasso e di pagamento a copertura, con una periodicità almeno mensile ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese.
5. L'utilizzo delle somme vincolate per le finalità originarie a cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4, il Tesoriere gestisce le somme vincolate attraverso un'unica "scheda di evidenza" (sottoconto), comprensiva dell'intero "monte vincoli".

Art. 15 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce ai fini del rendiconto della gestione titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 16 – Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12. il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito estratto conto. L'Ente si impegna a emettere il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione"
2. il tasso di interesse applicato è il relativo tasso passivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio con liquidazione trimestrale, avente identica periodicità a quella prevista per la liquidazione degli interessi riconosciuti all'ente per eventuali giacenze fruttifere.
3. Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente trasmettendo l'apposito riassunto scalare all'Ente. L'Ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art.5.

4. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di cui al comma 1.
5. Sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere è applicato un interesse attivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio, da riconoscere con la medesima periodicità trimestrale di fruttificazione prevista per gli interessi posti a carico dell'Ente per gli utilizzi dell'anticipazione, mediante accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 7.
6. L'interesse attivo di cui al comma precedente si intende applicato anche ai depositi costituiti presso il Tesoriere dagli agenti contabili dell'Ente.
7. La valuta applicata sulle operazioni di riscossione e pagamento è pari alla data dell'operazione.
8. Qualora nel corso di vigenza del contratto di tesoreria dovessero subentrare norme di legge che escludano l'Ente dall'obbligo del rispetto di tale normativa, la valuta e i tassi di interesse da applicare alle giacenze di cassa vengono sin d'ora fissati nel tasso di interesse attivo da corrispondere alle giacenze di cassa come da offerta.

Art. 17 – Resa del Conto Finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente modello conforme a quello approvato con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa, dagli ordinativi di riscossione e di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. La consegna di detta documentazione dovrà essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata deve essere restituito dall'Ente al Tesoriere.
2. L'Ente invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro il termine previsto dall'art. 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art.146 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174.

Art. 18 – Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

2. Il Tesoriere custodisce e amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente.
3. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.
4. Il Tesoriere è tenuto a comunicare entro il 31 dicembre d'ogni anno gli interessi maturati su eventuali depositi intestati all'Ente.

Art. 19- Compenso e rimborso spese di Gestione

1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo di € _____ IVA compresa, da pagarsi entro il 31/12 di ogni anno.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati e degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo di norma con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita fattura sulla base della quale l'Ente si impegna a emettere i relativi mandati entro i termini di cui al precedente art.5.

Art. 20 – Garanzie per la Regolare Gestione del Servizio di Tesoreria

Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività con il proprio patrimonio, d'ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 21- Imposta di Bollo

L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi d'incasso sia i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 22- Recesso anticipato

1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.
2. Del recesso anticipato l'Ente dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.

3. L'Ente può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
4. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo.
5. In tutti i casi sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

Art. 23 - Divieto di cessione del Contratto e di subappalto del Servizio

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatore di un appalto di servizi. Non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.

Arti. 24 - Riservatezza dei Dati Personali

L'Istituto di credito aggiudicatario garantisce che i dati personali, di cui verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza finalità eccedente l'oggetto della presente gara.

Art. 25- Spese di Stipulazione e di Registrazione della Convenzione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente è a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG (n.....) al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 27- Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28 - Domicilio delle Parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Ente e del Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per l'Ente - Comune di Palermo Via Roccazzo 85
- Per il Tesoriere - _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ISZS

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tesoriere